



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI AGROPOLI

ORDINANZA N. 67/07

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Agropoli:

- Visto il D.M. del Ministero della marina mercantile, oggi Ministero dei trasporti, in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- Ritenuto necessario disciplinare l'attività subacquea professionale nell'ambito del circondario marittimo di Agropoli anche alla luce dell'attività di omogeneizzazione compartimentale dei provvedimenti ordinatori avviata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, ed in particolare dell'Ordinanza n. 100/2007 in data 11.10.2007 del medesimo Comando, disciplinante la predetta attività;
- Visto l'articolo 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 204 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

- Art. 1 Tutti coloro che intendono effettuare lavori subacquei nelle acque del circondario marittimo di Agropoli sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
- le imprese che effettuano i lavori devono essere in regola con ogni disposizione di legge per svolgere l'attività subacquea;
 - i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nel registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, ai sensi dell'articolo 3 del decreto citato in preambolo, o essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità marittima del porto di iscrizione;
 - l'equipaggiamento/attrezzature, individuali e non, utilizzati dai sommozzatori devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nel caso il materiale sia installato a bordo di unità navale appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale;
 - durante l'immersione il sommozzatore deve essere assistito, in superficie, da un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento telefonico e di intervenire in caso di emergenza;
 - la società che effettua i lavori subacquei deve assicurarsi in zona una camera iperbarica e un sanitario specialista;
 - il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del codice internazionale dei segnali.
- Art. 2 Per poter eseguire lavori subacquei nell'ambito del circondario marittimo di Agropoli, gli interessati devono richiedere autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, anche per il tramite dell'Autorità marittima locale. Nell'istanza devono essere dichiarati tutti gli elementi di cui al precedente articolo 1, nonché la località, il tipo d'intervento e la durata presunta dei lavori.
- Art. 3 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore il 01.12.2007. Fermi restando i poteri conferiti al comandante del porto dagli articoli 1249, 1252 e 1255 del Codice della Navigazione, i contravventori alla presente, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato o illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 dello stesso Codice.

Agropoli, 19/11/2007

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio VITALE